



COMUNE DI COLLEPASSO
PROVINCIA DI LECCE

Piazza Dante, 25 – 73040 Collepasseo (LE) – Tel. 0833341568 – Fax: 0833349000
SETTORE FINANZIARIO

AVVISO I.M.U. ANNO 2019

Si informa che il prossimo **16 dicembre 2019** scade il termine per il pagamento del **SALDO I.M.U.**

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 30/03/2019, ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e, con deliberazione n. 9 del 30 marzo 2019, ha stabilito per **l'anno 2019** le seguenti aliquote:

- **0,4%** per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- **0,99%** per gli immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui lo 0,76% deve essere versato allo Stato con codice tributo 3925 e la maggiorazione dello 0,23% al Comune con codice tributo 3930);
- **0,99%** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977;
- **0,99%** per le altre tipologie di immobili, comprese le aree edificabili;
- **0,76%** per gli immobili di categoria catastale "D/3.

DETRAZIONI:

Euro 200,00 dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per:

- a) l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- b) gli alloggi regolarmente assegnati a cittadini residenti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n.616/1977;

IMU CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL' AIRE:

A partire dall' anno 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL' IMU INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 (LEGGE N.208/2015)

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

L'art.1 - comma 10 - lettera b) introduce le seguenti modifiche:

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli - figli/genitori) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- 1) **il comodante deve risiedere nello stesso Comune;**
- 2) **il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria**

abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

3) il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

TERRENI AGRICOLI :

L'art.1 - comma 13 - ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 /1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

Nell'allegato "A" della circolare è compreso anche il Comune di Collepasso e, pertanto, **a partire dall'anno 2016 i terreni agricoli sono esenti da IMU.**

AREE FABBRICABILI

Con delibera G.C. n. 25 del 14.03.2019 è stato aggiornato con gli indici Istat il valore venale dei terreni edificatori ai fini dell'applicazione dell'IMU, con decorrenza 01.01.2019.

I nuovi valori ridotti del 20% per le zone B1 - C1 LOTTIZZATE e del 50% per le zone B1 - C1 - C2 NON LOTTIZZATE, sono riportati nella seguente tabella:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
ZONA "A"	€ 60,06
ZONA "B"	€ 60,06
ZONA "B1" NON LOTTIZZATA	€ 8,11
ZONA "B1" LOTTIZZATA (con P.P. approvato)	€ 34,50
ZONA "B1" COMPARTO A	€ 34,50
ZONA "B1" COMPARTO B	€ 34,50
ZONA "B1" COMPARTO C	€ 34,50
ZONA "C" NON LOTTIZZATA	€ 6,49
ZONA "C1" NON LOTTIZZATA	€ 6,49
ZONA "C1" LOTTIZZATA (con P.P. approvato)	€ 34,50
ZONA "C1" COMPARTO 1	€ 34,50
ZONA "C1" COMPARTO 2	€ 34,50
ZONA "C1" COMPARTO 3	€ 34,50
ZONA "C2" NON LOTTIZZATA	€ 6,34
ZONA "D" NON LOTTIZZATA	€ 3,09
ZONA "D" AREA P.I.P.	€ 6,35

Il versamento, arrotondato all'euro, deve essere effettuato con il **modello F24** presso un Istituto di Credito o presso Poste Italiane, utilizzando il **codice catastale del Comune: C865.**

L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00.

Per il calcolo dell'imposta, l'elaborazione e la stampa del modello F24, la verifica delle rendite catastali con collegamento all'Agenzia del Territorio, può essere utilizzato l'apposito link disponibile sul sito internet www.comunedicollepasso.gov.it.



Collepasso, 03 dicembre 2019

IL CONSIGLIERE DELEGATO BILANCIO E TRIBUTI
Dott.ssa Addolorata RIA

IL SINDACO
Dott. Paolo MENOZZI